

DELIBERAZIONE 3 MARZO 2026

59/2026/R/COM

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA RIFORMA DEL SISTEMA INDENNITARIO:
EFFICIENTAMENTO E RESPONSABILIZZAZIONE DELLA CONTROPARTE
COMMERCIALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1376^a riunione del 3 marzo 2026

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 2019/944/UE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge 105/10);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 210/2021);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 191/09) e il relativo Allegato B;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2010, ARG/elt 219/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 219/10) e il relativo Allegato 3;
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 99/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 195/2012/R/eel;

- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 323/2012/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 286/2014/R/com e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 296/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 100/2016/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2016, 383/2016/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 593/2017/R/com (di seguito: 593/2017/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 08 febbraio 2018, 77/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2018, 406/2018/R/com (di seguito: deliberazione 406/2018/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2020, 219/2020/R/com (di seguito: 219/2020/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2025, 255/2025/A;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2026, 58/2026/R/eel (di seguito: deliberazione 58/2026/R/eel);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG);
- il vigente Testo integrato morosità gas (TIMG);
- il vigente Testo integrato morosità elettrica (TIMOE);
- il vigente Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale (TISIND);
- il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico – Testo integrato conciliazione (TICO);
- il Testo integrato in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF);
- il documento per la consultazione 20 dicembre 2002, 705/2022/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 705/2022/R/eel);
- il documento per la consultazione 25 marzo 2025, 117/2025/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 117/2025/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95, unitamente ai decreti legislativi 79/99, 164/00, alla legge 125/07, nonché al decreto legislativo 93/11, attribuisce all'Autorità il potere di regolare i servizi di pubblica utilità della filiera dell'energia elettrica e del gas naturale, ivi incluse la vendita ai clienti finali e la distribuzione, con la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza dei servizi e la tutela di utenti e consumatori;
- il decreto-legge 105/2010, all'articolo 1*bis*, istituisce, presso Acquirente Unico

S.p.A. (di seguito: AU), il Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi e dei processi strumentali al funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU); ai sensi del medesimo articolo, l'Autorità identifica e disciplina le attività e le prestazioni che devono essere gestite ed eseguite mediante tale sistema, unitamente ai criteri con cui devono essere sviluppate le modalità operative delle stesse (di seguito: processi);

- con la deliberazione ARG/elt 191/09 l'Autorità ha istituito, inizialmente limitato al solo settore elettrico, un sistema di natura compensativa (di seguito: sistema indennitario) che garantisce, con riferimento ai clienti connessi in bassa tensione, un indennizzo all'esercente la vendita c.d. uscente in caso di mancato incasso del credito relativo alle fatture degli ultimi tre mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto del c.d. *switching* (lo *switching* è istituito afferente alla disciplina dell'accesso alle reti, che consente all'utente del dispacciamento elettrico – responsabile dell'esecuzione fisica d'un contratto di somministrazione con un cliente finale – di succedere nella responsabilità dei prelievi presso il prelativo punto di prelievo; nel settore del gas naturale, invece, lo *switching* consente una tale successione all'utente della distribuzione – di seguito, con riferimento ad entrambi gli utenti: UdD);
- a seguito dello *switching*, infatti, l'esercente uscente non può fare più ricorso agli ordinari strumenti regolatori a tutela del credito, non essendo possibile sospendere la fornitura del cliente moroso: egli infatti non è più controparte del contratto di fornitura con il cliente finale per l'esecuzione del quale, in precedenza, era stato richiesto lo *switching*; inoltre, per crediti di importo contenuto, come quelli afferenti agli ultimi mesi di fornitura, il ricorso alle ordinarie azioni di recupero del credito potrebbe risultare diseconomico; in tali casi, la possibilità di riconoscere l'indennizzo, pertanto, permette di evitare che i potenziali comportamenti opportunistici che i clienti finali possono attuare in occasione dello *switching* (c.d. *turismo energetico*) possano determinare un innalzamento dei costi di fornitura per la generalità dei clienti e una barriera all'acquisizione dei clienti per i venditori e pertanto allo sviluppo della concorrenza;
- il sistema indennitario è anche volto, pertanto, a contrastare tale pratica opportunistica del turismo energetico, ponendo l'onere dell'indennizzo (non in capo alla generalità dei clienti, ma) unicamente a carico del cliente finale che lo ha generato; ciò che avviene mediante la corrispondente valorizzazione d'una componente dei corrispettivi di trasporto di energia elettrica o di distribuzione del gas naturale (c.d. corrispettivo C^{MOR}), applicata al solo punto di prelievo/di riconsegna nella titolarità del suddetto cliente finale;
- in coerenza col suddetto assetto, l'indennizzo è erogato all'UdD uscente, mentre il corrispettivo C^{MOR} è fatturato all'UdD entrante dall'impresa distributrice alla cui rete è allacciato il punto di prelievo/di riconsegna del cliente finale moroso; ciò indipendentemente dal fatto che l'utente della rete sia o meno diretta controparte fornitrice del cliente finale (di seguito: Controparte Commerciale), con la

conseguenza che, nel caso in cui la Controparte Commerciale non sia anche UdD, è sostanzialmente rimessa all'autonomia delle stesse, la responsabilità, e il rischio, di gestire i flussi economici d'erogazione dell'indennizzo e di esazione del relativo corrispettivo C^{MOR} ;

- successivamente, con la deliberazione 593/2017/R/com l'Autorità ha riformato la disciplina del sistema indennitario, approvando il Testo integrato del sistema indennitario (TISIND, di seguito anche: disciplina vigente del sistema indennitario). In particolare, la deliberazione 593/2017/R/com ha, tra l'altro:
 - a. esteso l'applicazione del sistema indennitario al settore del gas, per i clienti domestici, i condomini uso domestico con consumo annuo non superiore a 200.000 Smc e gli usi diversi con consumo annuo non superiore a 50.000 Smc;
 - b. dato accesso a tempestive informazioni circa lo stato delle pratiche del sistema indennitario alle Controparti Commerciali che non operano anche in qualità di UdD, ma che vogliano registrarsi ai processi del sistema indennitario nell'ambito del SII; ciò all'evidente fine di migliorare le interazioni tra Controparti Commerciali e i propri UdD funzionali alla gestione delle partite economiche relative all'erogazione dell'indennizzo e all'esazione del relativo corrispettivo C^{MOR} ;
 - c. semplificato, rispetto alla precedente disciplina, le modalità operative del sistema indennitario, nel rispetto del principio di gradualità, di minor impatto sui sistemi informativi per i venditori e di massima semplificazione per le imprese distributrici, compatibilmente con le informazioni disponibili nell'RCU;
 - d. chiarito e integrato le condizioni che il venditore uscente deve rispettare per richiedere l'indennizzo e alcuni aspetti applicativi a tutela del cliente finale;
- la disciplina vigente del sistema indennitario, come sopra definita, è in vigore, ai sensi della deliberazione 406/2018/R/com, dal 1° dicembre 2018 per il settore elettrico e dal 1° giugno 2019 per quello del gas naturale;
- inoltre, con deliberazione 219/2020/R/com l'Autorità ha esteso il sistema indennitario anche ai clienti in media tensione del settore elettrico;
- l'indennizzo riconosciuto nell'ambito del sistema indennitario è attualmente commisurato alla spesa quadrimestrale della fornitura del cliente moroso, e, come anticipato sopra, posto a carico del medesimo cliente mediante la valorizzazione del corrispettivo C^{MOR} della tariffa di distribuzione, fatturata al cliente finale dalla Controparte Commerciale entrante, che ha acquisito la fornitura del cliente in seguito allo *switching* e al momento della richiesta di indennizzo da parte dell'UdD uscente;
- la disciplina vigente del sistema indennitario prevede una gestione centralizzata dello stesso nell'ambito del SII e coinvolge un elevato numero di tipi di operatori. In particolare, AU, in qualità di Gestore del SII, verifica la correttezza delle richieste di indennizzo presentate dall'UdD uscente e indirizza i flussi informativi nei confronti di tutti gli altri partecipanti al sistema indennitario:
 - della Controparte Commerciale uscente, creditrice nei confronti del cliente finale;

- dell'UdD entrante, che è tenuto a fatturare il corrispettivo C^{MOR} all'eventuale Controparte Commerciale entrante (se diversa) e versarlo all'impresa distributrice;
- della Controparte Commerciale entrante, che è tenuta a fatturare e riscuotere il corrispettivo C^{MOR} dal cliente finale moroso;
- dell'impresa distributrice sulla cui rete è connesso/allacciato il punto di cui è titolare il cliente finale debitore, che è tenuta a:
 - fatturare all'UdD entrante il corrispettivo C^{MOR} , passati sette mesi dalla richiesta da parte dell'UdD uscente;
 - versare a CSEA il corrispettivo C^{MOR} incassato dall'UdD entrante;
- della CSEA, che è tenuta a versare il corrispettivo C^{MOR} all'UdD uscente;
- nonostante sia l'UdD uscente a poter presentare la richiesta di indennizzo, la disciplina vigente del sistema indennitario condiziona l'ammissibilità delle richieste d'indennizzo al rispetto di alcuni adempimenti a tutela del cliente finale e a carico della Controparte Commerciale (ad esempio: la costituzione in mora del cliente finale ai sensi del TIMOE e del TIMG, contenente un'informativa circa la possibile applicazione del corrispettivo C^{MOR} in caso di inadempimento da parte del cliente stesso, l'emissione della fattura di chiusura ai sensi del TIF); tuttavia, la Controparte Commerciale (se diversa dall'UdD) può solo ricevere notifiche circa lo stato delle pratiche dei singoli indennizzi;
- inoltre, il Gestore del SII, su richiesta e in coordinamento con l'Autorità, realizza attività periodiche di controllo della conformità delle richieste di indennizzo alla disciplina del sistema indennitario, con particolare riferimento alle condizioni per il riconoscimento dell'indennizzo e alla corretta valorizzazione del corrispettivo C^{MOR} ;
- nell'ambito della pluriennale gestione del sistema indennitario e delle relative attività di controllo e verifica da parte del Gestore del SII sono emerse casistiche particolari, che hanno portato l'Autorità a pubblicare numerosi chiarimenti interpretativi e applicativi della regolazione vigente; inoltre, sono anche emerse fattispecie suscettibili di essere anche disciplinate in maniera più esaustiva o semplificata.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il decreto legislativo 210/2021 ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva europea 2019/244/UE, rafforzando il diritto del cliente finale di scegliere liberamente il fornitore di energia elettrica con un deciso accorciamento dei tempi di *switching*, al fine di permettergli di cogliere tempestivamente le opportunità di offerte commerciali più vantaggiose;
- in applicazione del decreto legislativo 210/2021, facendo seguito a due consultazioni sul tema, di cui al documento 705/2022/R/eel e al documento 117/2025/R/eel, con la deliberazione 58/2026/R/eel l'Autorità ha riformato il processo *switching* nel settore elettrico, disciplinando il nuovo processo di "cambio fornitore"; in particolare, con la deliberazione 58/2026/R/eel l'Autorità

ha:

- introdotto il nuovo processo di “cambio fornitore (*switching reseller*)”, che si aggiunge a quella di *switching*, e che è definita come:
 - la successione di una Controparte Commerciale a un'altra sullo stesso punto di prelievo attivo, con o senza *switching*;
 - l'attribuzione ad una Controparte Commerciale di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato, con *switching*;
- stabilito che, in esecuzione di un nuovo contratto di fornitura, la richiesta di *switching reseller* debba essere presentata dalla Controparte Commerciale e possa essere eseguita in 24 ore, riducendo al minimo i tempi per cambiare fornitore;
- stabilito che, ai sensi della direttiva europea 2019/244/UE, la riforma del cambio di fornitore in 24 ore di cui alla medesima deliberazione entri in vigore il 1° dicembre 2026;
- come sintetizzato nel documento per la consultazione 117/2025/R/eel, in risposta alla consultazione 705/2022/R/eel, numerosi operatori hanno segnalato forti elementi di preoccupazione riguardanti la possibilità che i tempi rapidi per cambiare fornitore potrebbero incrementare il fenomeno del turismo energetico; tale comportamento potrebbe determinare un incremento degli oneri della morosità sostenuti dagli operatori e conseguentemente dei costi di fornitura sostenuti dalla generalità dei clienti finali; a tal fine, i predetti soggetti partecipanti alla consultazione hanno sollecitato l'Autorità ad adottare interventi di opportuno adeguamento della disciplina del sistema indennitario, a tutela delle nuove esigenze rappresentate.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno avviare uno specifico procedimento di riforma la disciplina del sistema indennitario, al fine di:
 - a. efficientarne i processi, ridurne i tempi e i costi di gestione, sia tecnica che finanziaria, nel rispetto dei principi di gradualità, di minor impatto sui sistemi informativi per i venditori e di massima semplificazione per gli altri operatori di sistema coinvolti, compatibilmente con le informazioni disponibili nell'RCU e le opportunità di semplificazione collegate con l'evoluzione del funzionamento del SII;
 - b. responsabilizzare maggiormente il ruolo della Controparte Commerciale del cliente finale;
 - c. potenziare anche le tutele del cliente finale e in particolare i meccanismi di controllo di gestione e di verifica di conformità delle richieste di indennizzo;
- sia opportuno prevedere che, nell'ambito del predetto procedimento, siano altresì valutati interventi riguardo alle modalità di gestione – e di tutela del credito della Controparte Commerciale – rispetto alla morosità del cliente finale;
- sia opportuno sottoporre detto procedimento ad analisi di impatto della regolazione, anche con modalità semplificate, per gli aspetti più rilevanti.

DELIBERA

1. di avviare un procedimento di riforma la disciplina del sistema indennitario, al fine di:
 - a) efficientarne i processi, ridurre i tempi e i costi di gestione sia tecnica che finanziaria, nel rispetto dei principi di gradualità, di minor impatto sui sistemi informativi per i venditori e di massima semplificazione per gli altri operatori di sistema coinvolti, compatibilmente con le informazioni disponibili nell'RCU e le opportunità di semplificazione collegate con l'evoluzione del funzionamento del SII;
 - b) responsabilizzare maggiormente il ruolo della Controparte Commerciale del cliente finale nella gestione delle pratiche di indennizzo;
 - c) potenziare le tutele del cliente finale e in particolare i meccanismi di controllo di gestione e di verifica di conformità delle richieste di indennizzo;
2. di prevedere che, nell'ambito del procedimento di cui al punto 1. siano altresì valutati interventi riguardo alle modalità di gestione della morosità del cliente finale;
3. di sottoporre il procedimento di cui al punto 1 ad analisi di impatto della regolazione, anche con modalità semplificate, per gli aspetti più rilevanti;
4. di stabilire che, nell'ambito del procedimento di cui al punto 1, possano essere:
 - a) attivate apposite modalità di coinvolgimento dei diversi *stakeholder*, anche mediante gruppi di lavoro tecnici, e acquisiti elementi a supporto, ulteriori rispetto a quelli già attualmente disponibili presso l'Autorità, volti a comprendere maggiormente le esigenze di intervento dei diversi soggetti interessati;
 - b) pubblicati documenti di ricognizione e consultazione, al fine di acquisire un riscontro da tutti i soggetti coinvolti;
5. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al punto 1. al Vicedirettore della Direzione Servizi di sistema e Monitoraggio Energia, Ing. Stefano Scarcella;
6. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1. si concluda entro il 31 ottobre 2026;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla società Acquirente Unico S.p.A., in qualità di Gestore del SII;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua